



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Simona Corna
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 38 del 07/08/2025

1) Le news di agosto

Si ricorda che, con Provvedimento Agenzia Entrate n.15943 del 18.01.2023, si rende necessario il cambio di stato del registratore telematico (RT) in modalità FUORI SERVIZIO, nel caso di inutilizzo del registratore di cassa **per un periodo superiore ai 12 giorni** (ad esempio, chiusura per ferie ecc...).

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il portale Fatture e corrispettivi dell’impresa, nell’ambito di servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente in servizio con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

L’adempimento risulta facoltativo, tuttavia è consigliabile eseguire comunque la procedura sopra menzionata.

1) Le news di agosto

Spese sostenute dai lavoratori in trasferta all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188/E/2025, conferma che, ai fini della non imponibilità dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori in trasferta all'estero, non è richiesta la tracciabilità dei relativi pagamenti.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Iva al 22% sulle spese di riaddebito nel caso di associazione professionale non costituita

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 189/E/2025, torna sul tema del trattamento IVA delle somme dovute per il riaddebito dei costi comuni tra professionisti che condividono costi ma "non costituiscono associazione professionale", ribadendo la sua posizione già delineata nella circolare n. 58/E/2001: qualora l'associazione professionale "non sia stata costituita", chi anticipa i costi non agisce in qualità di mandatario, bensì presta un vero e proprio servizio di riaddebito. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, tale prestazione è soggetta a IVA ordinaria al 22%.

Addio agli incentivi in assenza di polizza catastrofale

- Il Decreto Mimit del 18 giugno 2025, pubblicato il 25 luglio, stabilisce che le imprese che non stipulano la polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali, non potranno accedere agli incentivi gestiti dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, indicati nell'elenco riportato di seguito:
- contratti di sviluppo;
- interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della legge 181/89;
- regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione;
- sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (smart & start);
- agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare;
- fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
- mini-contratti di sviluppo;
- agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale;
- sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle pmi;
- finanziamento di start-up;
- supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.

Si ricorda che il calendario per adempiere alla stipula della polizza, è stato definito dal D.L. n. 39/2025. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla circolare di Studio n. 26 del 15.05.2025.

Al via il nuovo accordo per gli agenti di commercio

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto, in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti a essa aderenti, l'accordo per agenti per il settore commercio. L'accordo, consultabile al link https://www.enasarco.it/wp-content/uploads/2025/06/Rinnovo_AEC_4_giugno_2025_firmato-compresso.pdf, è entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2025 e scadrà il 30 giugno 2029.

Opzioni IVA prestazioni di trasporto e logistica in reverse charge

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 60, Legge di bilancio 2025, ha chiarito che l'opzione per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica, è indipendente per ogni rapporto contrattuale compreso nella filiera, e riguarda ciascun contratto stipulato tra prestatore e committente.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda a quanto indicato nella circolare di Studio n. 35 del 15/07/2025.

Le novità per le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo: circolare n.10/E/2025 e risposta a interpello n.192/E/2025

Con la circolare n. 10/E/2025 e con la risposta a interpello n. 192/E/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025. La risposta all'interpello n. 192/E/2025 affronta il caso specifico di un contratto sottoscritto il 27 dicembre 2024 con consegna del veicolo prevista non prima del 1° luglio 2025. Pertanto, non può applicarsi la disciplina previgente, poiché la consegna è successiva al 30 giugno 2025, e non può applicarsi nemmeno la nuova disciplina agevolata (ad esempio percentuale forfetizzata), poiché non risultano realizzati tutti i requisiti contemporaneamente nel 2025. Dovrà, pertanto, applicarsi il criterio ordinario di determinazione del "valore normale" (art. 51, comma 3 e art. 9, TUIR), con riferimento esclusivo all'uso privato del veicolo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati